



ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

Parrocchia via
Cap. Comune Provincia

DICHIARAZIONE DEL PADRINO O MADRINA

Io sottoscritto/a, padrino/madrina di
ammesso/a al Sacramento del
nella chiesa di
per il giorno

consapevole che compito del padrino/madrina è di cooperare affinché i figli affidati conducano una vita cristiana conforme al sacramento che ricevono e adempiano fedelmente i doveri ad esso inerenti, accetto il compito di padrino/madrina confidando nell'aiuto divino per ben svolgere questo servizio e dichiaro che:

- 1) Ho l'età prevista dal Codice di Diritto Canonico (16 anni).
- 2) Sono cattolico/a, e non aderisco ad altri movimenti religiosi.
- 3) Ho ricevuto i sacramenti di Battesimo, Confermazione, Eucaristia.
- 4) Non sono in situazione di irregolarità nella vita matrimoniale (non convivente, non sposato solo civilmente, non divorziato e risposato)

Data firma del padrino o madrina

Io sottoscritto Parroco ho raccolto la dichiarazione di cui sopra.

Il Parroco (firma e timbro)

Data

I PADRINI DEL BATTESIMO

Dal Codice di Diritto Canonico

Can. 872- Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al Battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al Battesimo e adempia fedelmente agli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873- Si ammettono un solo padrino o una sola madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874-§1. Per essere ammesso all'incarico di padrino è necessario che:

1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2° abbia compiuto i 16 anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3° sia cattolico, abbia ricevuto la confermazione e il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4° non sia il padre o la madre del battezzando.

5° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata.

§ 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

N.B. La condizione di cui al n. 3 esclude che possa svolgere il ruolo di padrino una persona divorziata (a meno che non abbia subito il divorzio senza sua colpa, e purché non abbia in seguito contratto altro vincolo civile) o sposata solo civilmente o convivente (Cf. Fonti Pastorali della Chiesa di Bologna n. 632 b).

I PADRINI DELLA CONFERMAZIONE

Dal Codice di Diritto Canonico

Can. 889- Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893-§ 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino è necessario che soddisfi le condizioni di cui al canone 874.

§ 2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

N.B. 1) non esiste più la stretta divisione che voleva che il padrino fosse dello stesso sesso del cresimando (Cf. Fonti Pastorali della Chiesa di Bologna n. 632 c)

2) i genitori non possono svolgere il ruolo di padrini (vedi il rimando al canone 874 n. 4). In caso di mancanza del padrino, può essere uno dei genitori a compiere il gesto di presentare il cresimando al vescovo (Cf. Praenotanda al Nuovo Rito della Confermazione n. 5): ma non per questo viene ad assumere il ruolo di padrino in ordine alla educazione e testimonianza cristiana del cresimato, ruolo che è distinto da quello dei genitori (Cf. Risposta della Congregazione per il Culto Divino in "Notitiae" 20, 1984 pag. 86- EV 9/713 ss.).